

## **TI\_GERICHTE 31.2000.14 vom 25. Juni 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-06-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_31.2000.14](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2000.14)

FR: TI\_GERICHTE 31.2000.14 du 25 juin 2001

IT: TI\_GERICHTE 31.2000.14 del 25 giugno 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 47**

LAF, è stato oggetto di critiche e di interpretazioni divergenti da parte della dottrina e della giurisprudenza cantonale (cfr. Kieser, op. cit, pag. 658, Kieser, Streifzug durch das Familienrecht, SZS 1995 pag. 281s; SVR 1995 AHV Nr. 45 consid. 6 pag. 127, confermato in SVR 1997 AHV Nr. 128 consid. 5a pag. 389; UFAS, "Leggi cantonali sugli assegni famigliari". La giurisprudenza delle autorità cantonali di ricorso dal 1995 al 1997, Berna 1999, pag. 99-104). In conclusione, questo TCA, dopo attento esame dell'incarto e dopo la produzione del nuovo conteggio di cui al doc. \_\_, ritiene che la calcolazione eseguita dalla Cassa è corretta. Riassumendo quindi la Cassa è legittimata a far valere fr. 81'227.05 ai sensi dell'art. 52 LAVS. 2.7. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a). L'obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell'art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2). Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b). 2.8. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro

di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l'esistenza della ditta, ad esempio nell'ipotesi di difficoltà passeggera di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l'applicazione dell'art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell'istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).

2.9. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligenza quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

2.10. Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 in re G.C.; inc. \_\_\_\_\_) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento. \_\_\_\_\_, di professione avvocato, sostiene che \_\_\_\_\_ è stato l'unico ad occuparsi di tutte le questioni amministrative. \_\_\_\_\_ non avrebbe inoltre mai dubitato del mancato pagamento dei contributi, visto che i permessi di lavoro vengono rilasciati unicamente ai richiedenti che sono in regola con il pagamento dei contributi. Inoltre \_\_\_\_\_ avrebbe venduto a sua insaputa gli attivi sociali (esercizio pubblico) incassando di persona il relativo prezzo e pagando i debiti a sua totale discrezione lasciando scoperti solo i contributi AVS, consapevole del fatto che sarebbe stato l'amministratore unico a risponderne in prima persona. \_\_\_\_\_ avrebbe inoltre ricevuto dalla Cassa e sottaciuto al convenuto i documenti \_\_\_\_\_. Accettando il mandato di amministratore unico della \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b). La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva quindi solo ad \_\_\_\_\_ (direttore con firma individuale) bensì anche, e soprattutto, all'amministratore unico \_\_\_\_\_, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA non

pubblicata del 29 maggio 1995 nella causa A.C., consid. 3b, H 294/94). \_\_\_\_\_  
addossa inoltre tutta la responsabilità ad \_\_\_\_\_, il quale avrebbe venduto gli attivi  
sociali saldando parte dei debiti societari a scapito degli oneri sociali e avrebbe tenuto  
scientemente nascosto dei documenti. Al proposito va rilevato che effettivamente, secondo  
il TFA, non vi è colpa degli altri amministratori (rispettivamente il socio gerente di una  
società a garanzia limitata), quando l'incaricato alle questioni contributive si sottrae ai suoi  
obblighi di informazione nei loro confronti (cfr. STFA non pubbl. del 7 dicembre 1993 in re  
G. F.), cioè quando un convenuto è in grado di provare di essere stato impedito di accedere  
alle informazioni relative al pagamento degli oneri sociali. Nel caso in cui il reale  
amministratore di una società sottaccia, scientemente e volontariamente, l'effettiva  
situazione della società agli altri amministratori - segnatamente per questioni di prestigio o  
di pudore - questi ultimi non potranno essere ritenuti responsabili del danno cagionato alla  
cassa di compensazione (STFA non pubblicate del 30 marzo 1993 in re D.S. e del 9 maggio  
1993 in re T.B. e STCA del 31 marzo 1995 in re W.W). È comunque implicito che, affinché  
tale giurisprudenza possa trovare applicazione, l'organo che intende discolarsi, deve  
dimostrare che l'effettiva, reale situazione della ditta non era riconoscibile mediante i  
controlli che la legge impone ad un amministratore. Parimenti non vi è colpa degli altri  
membri del CdA quando l'incaricato alla gestione, intenzionalmente si sottrae ai suoi  
obblighi di informazione nei confronti degli altri membri del consiglio o fornisce loro delle  
informazioni errate, ma affidabili (STFA non pubblicata del 7 dicembre 1993 in re G.F.).  
Nella presente fattispecie le argomentazioni sollevate dal convenuto non sono sufficienti  
per liberarlo della responsabilità ex art. 52 LAVS. D'altronde egli non ha minimamente  
provato di essere stato impedito di raccogliere informazioni in merito al pagamento dei  
contributi sociali né ha indicato come e quando ha verificato che i contributi sociali  
venivano regolarmente pagati (ad esempio interpellando direttamente la Cassa ). Il  
convenuto si è limitato a dire che \_\_\_\_\_ gli avrebbe tenuto nascosto dei documenti e  
che lo stesso avrebbe venduto l'esercizio pubblico gestito dalla società per tacitare creditori  
di sua scelta. D'altra parte se egli fosse stato realmente impedito di accedere alle  
informazioni richieste, si sarebbe dimesso e non avrebbe anche assunto la funzione di  
liquidatore della società. Il convenuto, in violazione degli obblighi che gli derivano dalla  
carica di amministratore unico di una società anonima, non ha svolto un sufficiente  
controllo. Come ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta  
ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO "l'alta vigilanza sulle persone incaricate della  
gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei  
regolamenti e delle istruzioni ". Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente  
dell'andamento dell'azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti  
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere  
irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o  
negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l'organo deve intervenire  
affinché le prescrizioni siano rispettate (DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116,  
consid. 4a e STFA non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA non  
pubblicata del 29 agosto 1997 in re G.M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare  
affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les  
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la  
responsabilité del l'employeur selon l'art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Secondo la  
nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante  
le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita del

21.12.1993 in re M.T.S. e STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.). Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl. del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione sarà ritenuto responsabile del danno. Per quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa di \_\_\_\_\_, si ricorda in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique VSI 1996, pag 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98). Se \_\_\_\_\_ avesse controllato regolarmente la situazione relativa al pagamento dei contributi paritetici, si sarebbe accorto delle presunte malversazioni del \_\_\_\_\_. Egli si sarebbe dimesso immediatamente. Ora i presunti fatti ai quali fa allusione \_\_\_\_\_ non si sono svolti in un lasso di tempo estremamente breve (per esempio da uno a tre mesi, periodo corrispondente ai versamenti degli acconti). In tale ipotesi si sarebbe eventualmente potuto ammettere che per un trimestre egli era stato "gabbato", per riprendere i termini del convenuto (cfr. consid. 1.5.). In realtà, nella presente fattispecie i trimestri scoperti del 1999 sono tre. Inoltre non sono stati nemmeno pagati i conguagli del 1997 e del 1998. Il comportamento del \_\_\_\_\_ non giustifica dunque la passività di \_\_\_\_\_. Egli non ha adempiuto ai suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179). Se avesse subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una simile situazione. Se è vero che l'amministratore unico può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è pur vero che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente svolte (cfr. STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b). In sostanza, il disinteresse mostrato da \_\_\_\_\_ ne determina la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Il convenuto ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una società anonima. Egli ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269). \_\_\_\_\_, di professione avvocato, doveva sapere che fare parte di un CdA comporta dei doveri e dei rischi (cfr. STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; STFA non pubblicata del 24 gennaio 2000 nella causa P-A. B., consid. 5b), doveri che risultano accresciuti quando si tratti, come in concreto, di un amministratore unico (STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). 2.11. \_\_\_\_\_ respinge l'addebito di grave negligenza riguardo al mancato pagamento dei contributi. Egli asserisce che il mancato pagamento è dovuto ad una situazione di illiquidità a seguito di un calo delle entrate, situazione che in quel momento ha ritenuto passeggera. Nell'evenienza concreta, dagli atti risulta che già per il secondo trimestre del 1995 e per il primo trimestre del 1996 la società è stata diffidata e in seguito precettata per l'incasso dei contributi (cfr. doc. \_\_, Inc. \_\_\_\_\_). Lo stesso si è verificato nel 1997 e 1998 (cfr. doc. \_\_, Inc. \_\_\_\_\_). Tuttavia i contributi dovuti per quei trimestri sono stati in seguito pagati. La situazione è per contro precipitata nel 1999, anno a partire dal quale non è più stato corrisposto nulla alla Cassa, provocando un buco contributivo di ben tre trimestri (cfr. doc. \_\_, Inc. \_\_\_\_\_). Anche i conguagli per il

1997 e il 1998, emessi nel 1999, non sono stati più pagati. A detta del direttore della ditta, il cui ruolo di amministratore di fatto non viene contestato nella fattispecie, la società ha attraversato una fase di difficoltà economiche a causa della diminuzione delle entrate. In questo senso il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA non pubblicata del 7 maggio 1997 nella causa M.V., H 336/95, consid. 3d). In un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l'organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 16 aprile 1998 in re O. G. p. 6 e giurisprudenza ivi citata). Ora quella della ditta \_\_\_\_\_ non è stata una crisi passeggera di qualche mese. Le prime avvisaglie di difficoltà finanziarie erano emerse già nel 1995, anche se poi gli acconti sono stati versati. A mente del TCA la ditta non ha così adempiuto ai suoi obblighi per un lasso di tempo troppo lungo per ammettere un qualsiasi motivo di discolpa ai sensi della giurisprudenza sopra citata (cfr. consid. 2.8). Inoltre il convenuto non ha reso verosimile che vi erano seri e oggettivi motivi per presumere che i contributi sarebbero stati versati entro un breve termine. Lo conferma il lungo periodo di vuoto contributivo (tre trimestri nel 1999 e i conguagli del 1997 e 1998). Ora, l'aver procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo differito a partire dal marzo 1999 è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità degli amministratori, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società. Il mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico. Va al riguardo ricordato che il TFA ha considerato tale il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G.G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa M.V, in cui il mancato pagamento è durato all'incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243). Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA inedita del 27 giugno 1994 in re M.A.). Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l'illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.). In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (DTF 108 V 188). Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario. Ne consegue che \_\_\_\_\_ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa per il mancato versamento dei contributi da parte della \_\_\_\_\_ e questo anche se egli ha investito capitali nella società. Infatti, secondo il TFA, il fatto che il convenuto abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal proprio patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza, allorquando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (sentenza non pubblicata nella STFA del 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.). 2.12. Entrambi i convenuti rimproverano alla cassa di aver atteso troppo tempo nell'allestimento dei conguagli relativi al 1997 e 1998, al punto che, visto il netto aumento

della massa salariale, la ditta si è ritrovata con importi troppo elevati rispetto agli acconti versati per gli stessi anni. Per questi motivi con osservazioni del 7 maggio 2001, \_\_\_\_\_ ha sollevato l'eccezione di perenzione. In una sentenza del TFA del 24 giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 186ss., l'alta Corte federale ha stabilito, modificando la propria giurisprudenza, che l'obbligo di risarcire il danno del datore di lavoro può essere ridotto analogicamente a quanto previsto negli art. 4 Lresp e 44 CO, se la violazione di un obbligo da parte dell'amministrazione e meglio di una norma elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi, ha causato la nascita oppure il peggioramento del danno. In proposito il TFA ha precisato che il nesso di causalità tra danno e comportamento illegale della Cassa dev'essere adeguato (consid. 3c). Come visto in precedenza nella fattispecie in esame la società versava acconti trimestrali secondo il sistema forfetario. Alla fine dell'anno quindi, sulla base dell'effettiva massa salariale, la Cassa deve allestire il conguaglio. Ora, effettivamente a proposito del tempo impiegato dalla Cassa per allestire il conguaglio del 1997 vanno fatte alcune considerazioni. La Cassa afferma di aver eseguito il conguaglio per il 1997 solo il 9 dicembre 1999 (la dichiarazione dei salari è giunta alla Cassa il 5 febbraio 1998), in quanto a seguito di un disguido interno si è accorta solo al momento della revisione del 25 novembre 1999 che il conteggio di chiusura del 1997 non era stato effettuato. La Cassa ha dunque negligenzemente ritardato l'invio del conguaglio 1997. Questo non vuol dire che i convenuti sono esenti da colpa. Dal momento che la massa salariale è pressoché triplicata dal 1996 al 1997, i convenuti avrebbero dovuto comunicare alla Cassa quest'aumento al fine di adeguare gli acconti per il 1997, evitando così di ritrovarsi con un conguaglio di ben 25'445.75. Di conseguenza la disattenzione della Cassa è di gran lunga inferiore alla colpa dei convenuti, i quali avrebbero dovuto comunicare per tempo alla Cassa di adeguare gli acconti alla nuova massa salariale. Per questo motivo anche il conguaglio del 1997 è da imputare ad entrambi i convenuti. Per quello che concerne l'eccezione di perenzione va precisato che il credito risarcitorio non è perento in quanto non sono trascorsi oltre cinque anni per poter richiedere il conguaglio del 1997. Il termine di perenzione cui fa riferimento il convenuto è quello dell'art. 16 cpv. 1 LAVS e riguarda la riscossione, mediante decisione formale, dei contributi AVS. Inoltre, se il danno subentra allo scadere del termine ex art. 16 cpv. 1 LAVS, da quel momento decorre il termine ex art. 82 cpv. 1 OAVS. In un certo senso, quindi, i due termini verrebbero così "cumulati" (cfr. Frésard, RSA 1987, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, in RSA 1987, N.15 pag. 13). Ai sensi dell'art. 16 LAVS quindi, il conguaglio 1997 è stato inviato entro 5 anni dalla mutata situazione (dicembre 1999), per cui l'argomento sollevato non è pertinente. 2.13. Infine, per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatte dalle parti, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 CF, è utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora che sono noti all'autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344). Quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

sancito dall'art. 29 cpv. 2 CF (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Nel caso in esame, secondo questo Tribunale, la documentazione agli atti è sufficiente per pronunciare il presente giudizio. 2.14. Nelle rispettive risposte di causa entrambi i convenuti hanno protestato le spese e tasse del presente giudizio, con riconoscimento di ripetibili. Considerata l'accertata assenza di responsabilità ex art. 52 LAVS di entrambi i convenuti per quanto riguarda il mancato pagamento sia dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni che di quelli per la perdita di guadagno in caso di malattia, l'importo di fr. 109'512.45 fatto valere in petizione è stato conseguentemente ridotto a fr. 81'227.05 (cfr. consid. 2.4), ciò che configura parziale soccombenza dei convenuti, limitatamente a tale importo. Orbene, l'art. 20 della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA) stabilisce che la procedura è per principio gratuita. Solo in caso di ricorso temerario o inoltrato per leggerezza possono venire addossate al ricorrente la tassa di giustizia e le spese di procedura. In virtù dell'art. 22 LPTCA il ricorrente ( analogicamente l'opponente) che vince la causa ha diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio. Se e a quali condizioni la parte vittoriosa ha diritto alle ripetibili si valuta secondo il diritto federale (DTF 114 V 86). Per quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (cfr. art. 22 LPTCA; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensorderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss). Ne discende che a \_\_\_\_\_, rappresentato in causa da un avvocato, deve essere riconosciuto il diritto ad un'indennità per ripetibili parziali, che questo TCA ritiene giustificato fissare in fr. 800.-. Per quanto riguarda \_\_\_\_\_, avvocato, egli ha agito in causa propria senza l'assistenza di un patrocinatore. Al riguardo giova ricordare che la giurisprudenza federale riconosce eccezionalmente ad un avvocato non rappresentato il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se - cumulativamente - la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr. VSI 2000 pag. 335; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394). A mente del TCA, nel presente caso, non sono dati gli estremi per riconoscere a \_\_\_\_\_ un'indennità per ripetibili ai sensi della succitata giurisprudenza federale. Infatti da un lato nulla agli atti lascia supporre che l'attività svolta a dipendenza della presente procedura giudiziaria abbia notevolmente impedito il convenuto nello svolgimento della propria attività professionale; d'altro lato non è ravvisabile la benché minima connessione tra i motivi che giustificano la parziale reiezione dell'azione e il lavoro e gli argomenti sostenuti dal convenuto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.